



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0010193
del 17/09/2019 ore 14:55:05
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 12 SET. 2019

**Spett. le
Collegio "B"
del Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Palermo
Via Emerico Amari, n. 11
90139 Palermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 120/2019 – Prescrizione dell'azione disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito dell'11 luglio 2019 (prot. CNDCEC n. 8439 del 15.07.2019), con il quale si chiede se sia prescritta l'azione disciplinare relativamente ad un elenco di iscritti all'Ordine - ai quali l'Agenzia delle Entrate ha applicato le sanzioni previste per "Visto di conformità infedele" apposto su modelli 730 relativi all'anno di imposta 2013 -, si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 56 del D. Lgs. n. 139/05 e l'art. 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento) dispongono che "*L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare*".

In linea generale, in materia di prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell'imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

In base a quanto prospettato nel quesito *de quo*, ovvero in assenza di procedimenti penali a carico dei professionisti di cui trattasi, l'evento dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale, ai fini dell'esercizio della azione disciplinare, è rappresentato dalla condotta degli iscritti, ovvero dall'atto della presentazione, da parte dei professionisti, dei modelli 730 per l'imposta 2013, non rilevando, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, il momento in cui l'Agenzia ha applicato a loro carico le sanzioni per visto di conformità infedele, né tantomeno quando il Collegio di Disciplina ne abbia avuto contezza.

Premesso quanto sopra, si ritiene che, nel caso di specie, l'azione disciplinare debba intendersi prescritta.

Con i migliori saluti

Francesca Maione